

(3)

# D I F E S A

Dell' Università di Gino fa

N E L L A C A U S A,  
Che la medesima sostiene


C O N T R O

Gli PP. Benedettini di Montescaglioso

NEL TRIBUNALE DELLA REGIA CAMERA:



V41 1509043



## J. M. J.

**N**ell'anno 1533. gli PP. Benedettini di Montescaglioso esposero alla G. C. della Vicaria : *Quod quum dictum Monasterium habuerit , & habeat nonnullas domos , & possessiones in Civitate Materæ , & Terris Genusii , & Pomarici , & aliis Terris , & Castris hujus Regni ; propter quæ dictum Monasterium in qualibet dictarum Civitatum , & Terrarum , & ubi habet dictas terras , & domos , seu habitant domestici , & familiares dicti Monasterii , fuit , & est civis dictorum locorum , & tamquam Civis gavisum fuit , & gaudet , & gaudere debet pascuis , immunitatibus , & exemptionibus , juribus pasculandi , aquandi , & pernoctandi , & ligna incendi , sicut alii Cives dictarum Civitatum , Terrarum , & Castrorum : & quia exponentes ipsi molestantur , & indebite inquietantur per nonnullos contra omne juris debitum &c. Dalla G. C. si spedì un Banno corrispondente alla domanda colla seguente giunta : *Verum si alcuno se sentisse gravato del presente banno , infra di sei dopo la pubblicazione debba comparire in detta G. C. , che se li ministrerà giustizia ( fol. 112. e 113. Proc. 4. vol. )* Con tale banno alle mani slargarono talmente le*

simbrie i PP., che fu costretto il Procuratore di Giambattista Doria utile Padrone allora del Feudo di Ginosa, di ricorrere nell' anno 1580. nel Tribunale della Regia Camera per impedire l'immisione degli animali del Monastero di Monte Scaglioso ne' Demanj di Ginosa. Chiamati i PP. a render ragione di tali attentati, risposero, *Che tal' era il loro dritto nascente da antichissimo immemorabil possesso, in virtù di concessioni, e Privilegj di Predecessori Regnanti.* Il decreto, che si formò dalla Regia Camera fu il seguente: *Præstita cautione per Monasterium de solvendo quidquid fuerit iudicatum, & facta adnotatione animalium, lite pendente, Monasterium prædictum manuteneatur in quasi possessione juris pasculandi, aquandi, & pernoctandi cum animalibus suis, & lignandi in demaniis Terræ Genusii omni tempore, in ea parte demaniorum, in qua non utitur Regia Dobana, utatur ipsum Monasterium, postquam exierint animalia fidata per dictam Regiam Dobanam, & detur, prout datur terminus in causa proprietatis, ad probandum incumbentia (Fol. 167. ater. Proc. I. vol.)*

Altra istanza si fece dopo dal Procuratore di Giambattista Doria, colla quale si domandò la moderazione degli animali, che illimitatamente i PP. BB. immettevano ne' Demanj di Ginosa. Il decreto che ne nacque fu il seguente = *Capiatur informatio infra sex dies ad finem providendi (Fol. 3. Proc. I. vol.)*

A nuove istanze, del Procuratore di Filippo Maria Spinola Marchese *de los Balbafes*, che già fatto

avea

avea acquisto della Baronìa di Ginosa, si formò a 24. Settembre 1642. altro decreto dalla Regia Camera in questo modo = *Terminus alias datus per Regiam Cameram sub die 4. mensis Maii 1580. super PROPRIETATE jurium prætensorum per Monasterium currat ab hodie, & expediantur solite provisiones, renovata cautione per biennium, servata forma soliti. Infra quod utraque pars procuret procedi ad ea, quæ incumbunt pro expeditione causæ vertentis super prætensa MODERATIONE, in qua fuerunt receptæ probationes, vigore decreti interpositi per Dominum causæ Commissarium sub die 16. Januarii 1581. (Fol. 188., & 189. Proc. 1. vol.)*

Ecco intanto pendenti in essa Regia Camera due giudizj, uno rispetto alla proprietà, e l'altro per la domandata moderazione.

Era per lo passato l'Università di Ginosa vivuta nel bujo, ma fattasi accorta domandò nel 1715., che le vantate concessioni, e privilegj da PP. Benedettini si fossero esibite. (fol. 42. a 44. Proc. 2. vol.)

Era necessità intanto di esibire gli Privilegj, ma si produssero tre copie solamente da detti PP., cioè una di un Diploma di *Federico d' Aragona* del 1488., l'altra di un Privilegio del *Re Ferdinando* del 1507., ed un'altra copia contenente uno Strumento, ed un Diploma di *Federico II. Imperadore* del 1232. (fol. 62. a 70. Proc. 2. vol.)

Col procedere degli anni i Monaci sempre furono costanti in affermare, *Che non doveano esser turbati dall' antichissimo possesso, in cui erano in virtù di Regie concessioni, già negli atti esibite* (fol. 76.

80. 89. 96. 97. 106. 115. 116. Proc. 2. vol.) Ed è notabile ciocchè varie volte, ed in diversi tempi hanno posto di loro bocca i PP. in processo, giacchè andando innanzi vedremo, come da' medesimi si è cambiato linguaggio. Propostasi intanto nuovamente la controversia nel Tribunale, nell'anno 1740. a 16. Marzo ne nacque il seguente Decreto: *Accedat Regius Ingegnarius partibus non suspectus, pro quo effectu in biduo dent listam suspectorum. Qui recognoscat capacitatem territorii demanialis Terræ Genusii, & numerum animalium, quæ possunt in territoriis pascua sumere, & qualitatem dictorum animalium, & se informet de numero animalium Civium dictæ Terræ, ac etiam utilis Domini ejusdem, & de numero animalium, quæ in dicto territorio pascere faciunt RR. PP. Venerabilis Monasterii S. Michaelis Archangeli Civitatis Montis Caveosi Ordinis Cassinensium, ac de omnibus prædictis distincte relationem faciat, ad finem providendi super petita MODERATIONE animalium prædicti Venerabilis Monasterii. Non impedita interim renovatione in beneficium ejusdem Monasterii Provisionum alias expeditarum per Regiam Cameram (fol. 90. Proc. 3. vol.)* Ma propostasi per parte dell'Università la Restituzione *in integrum* restò ogni cosa sospesa (fol. 92. 93. Proc. 3. vol.)

Tra di tanto, come se il Marchese *de los Balbases* solo fosse l'interessato in questa Causa, si manipolò, e si mandò ad effetto una transazione tra essi PP. Benedettini, e'l Vicario Generale di esso Marchese nell'anno 1741. Di questa Transazione,

come

come niente interessante l'Università, che in tale emergenza non fu intesa, non occorre che io dica altro; nè credo, che avranno lo spirito i PP. di domandare che l'Università di Ginosa dovesse stare ad un contratto, nel quale la stessa non ha avuta parte.

S'intavolò anche un Compromesso per comporre queste controversie, ma non avendo avuto veruno effetto, si domandò nella Regia Camera l'*esemplazione*, e la *ricognizione* delle Carte da' PP. presentate. Ne fu pertanto dal Tribunale dato l'incarico al fu *D. Antonio Chiarito*, il quale dopo maturo esame fatto delle medesime, disse, che le stesse erano sospette di falsità. ( *Fol. 90. n. 129. proc. 4. vol.* )

Quanto avesse mossa la bile de' PP. tale ricognizione di Chiariti ognuno può figurarsela. Perlocchè esponendo gli medesimi, che doveasi eseguire la transazione, e che non era più tempo da vedere titoli, domandarono soltanto l'esecuzione della riferita transazione. ( *Fol. 138., e 144. proc. 4. vol.* )  
Onde propostasi per la 4. volta la causa nella Regia Camera a' 6. Settembre 1768., ne nacque il seguente decreto: *Explicando provisionem pluries reservatam, exequatur conventio inita inter Regale Monasterium S. Michaelis Archangeli Civitatis Moniscaveesi, & Illustrem Marchionem de los Balbases de mense Aprilis 1742., & respectu deductorum pro parte dicti Illustris Marchionis de los Balbases, & Universitatem Terræ Genuis infra quatuor dies audiantur partes, in quo termino ante litis contestatio-*

( VIII )

*tionem teneatur dictum Regale Monasterium exhibere originalia Privilegia, quorum copia reperiantur in actis productæ, fol. 202. proc. 4. vol.*

Tre copie i PP. Benedettini aveano presentate. Onde tre Diplomi doveano i medesimi esibire, ma una Carta soltanto produssero, nella quale si contiene un Diploma di Federico II. Imperadore, e l'esecuzione al medesimo data per pubblico atto.

Con Decreto de 12. Gennajo 1770. furono destinati a riconoscere, ed esaminare la riferita Carta il Mastrodatti de' Notaj *D. Giuseppe di Palma*, e il Dottor *D. Nicola Migliore*, sotto la direzione del Presidente *D. Gio: Bruno*. Ricusò l'incarico il *Palma*; onde in sua vece fu eletto il Dottor *D. Francesco Peccheneda* ( *fol. 97. at. proc. 5. vol.* )

Formarono i riferiti Periti il loro sentimento, e lo presentarono al Tribunale, con aver detto, che la Carta Benedettina era apocrifa, e falsa.

Si allarmarono a questo colpo i PP. B., e domandarono la revisione della fatta Perizia. Perlocchè a 12. Luglio 1771. ordinò il Tribunale, che il sentimento di *Peccheneda*, e *Migliore* si fosse riveduto dall'Archivario *D. Gennaro Chiariti*, e dall'Avvocato *D. Giuseppe Gargani* coll' intervento del Signor Commessario ( *fol. 150. proc. 5. vol.* ). Non piacque *Chiariti* a i PP., e ne domandarono la rimozione. Perlocchè con decreto de' 17. Luglio del detto anno fu surrogato in luogo di *Chiariti* *D. Alessandro de Vita* ( *fol. 153. proc. 5. vol.* ). Ne meno *Gargani* dava nell'umore a' PP., onde fu da questi allegato per sospetto; ma con decreto

to di Camera de 3. Settembre del 1771. fu sostenuto, e con altra decisione de' 2. Dicembre dello stesso anno restò confermato, aggiungendosi soltanto, che assieme con *Gargani*, e *de Vita* fosse intervenuto nella revisione il Mastrodatti de Notaj *D. Giuseppe di Palma* ( fol. 155. a 175. proc. 5. vol.

Si formò, e si presentò al Tribunale la seconda Perizia, nella quale *Gargani*, e *Vita* si uniformarono al sentimento de' primi Periti, con aver dichiarata la Carta Benedettina apocrifia, e falsa, e foggia in tempo a noi vicino ( fol. 353. a 364. proc. 5. vol. )

A' 9. Gennajo del 1773. si presentò da *D. Giuseppe de Palma* altra sua relazione senza parere, ma sfoderò egli solamente nella medesima un' infinità di dubbj, probabili, e distinzioni uscite dalla scuola di Scoto. A suo luogo si ragionerà della detta Relazione.

Disbrigato dalla storia de' fatti, vengo a discorrere del merito della Causa.

## C A P O I

Si dimostra la falsità della Carta  
Benedettina.

**D**Ovrei cominciare l'esame della Carta Benedettina controvertita dall'estrinseco della medesima, e poi passare al formale: ma siccome è mio intendimento di esporre in questa scrittura in primo luogo tutto ciò, che da me debolmente sulla riferita Carta Benedettina si è riflettuto; perciò nel dover riportare gli sentimenti de' Periti più basso, farò allora menzione de' difetti estrinseci della stessa. Sarà breve il mio ragionamento, perchè: *Ad bonam causam verba sufficiunt*, secondo il detto di *Pindaro*. Vengo dunque all'esame dell'intrinseco della Pergamena Benedettina (a).

Chiunque non è forastiere nell'Arte Diplomatica, dalla semplice lettura della mentovata Carta Benedettina può ravvisarne la sua notoria falsità. Si dice nella medesima, che l'Imperadore Federico II. concedette, e confermò a Giovanni Abate del Monastero di Montescaglioso li dritti, che il medesimo avea in forza de' Privilegi in beneficio dello stesso Monastero spediti da predecessori Regnanti.

Ognu-

---

(a) La Copia della detta Pergamena Benedettina registrata nel fine di questa Scrittura.

Ognuno sà che queste tali concessioni, o conferme di dritti, o di robe si faceano da' Rè, e dagl' Imperadori con Diplomi. *Res, de quibus* ( così Cristiano Errico Eccardo *sect. I. de art. Diplom. §. 22.* ) *Diplomata conduntur varia sunt, & infinita. Recte vero negotia, circa quæ versantur, dividi possunt in publica, & privata. Ad illa referas concessiones Regalium, sublimiorum dignitatum, item erectiones Ducatum, & Principatum, dein fundationes Ecclesiarum, atque Coenobiorum, feudorum, variorum jurium, ac Privilegiorum collationes.* Infiniti poi sono gli esempj, che si potrebbero addurre in comproua di questa massima, ma per amore della brevità se ne accenneranno alcuni solamente. *Rapporto de casibus monasterii S. Galli cap. 8.* presso il Goldasto *T. I. Rer. Aleman.* parlando di conferma di patto fatta da Ludovico Pio, dice esserfi formata con Diploma. Federico II. istesso in un Diploma dice *Pragmatica Sanctione eis confirmamus.* Si veggia il Boehmer *Diss. de Sanction. Pragmatic. indole, & auctoritate.* Ed è da avvertirsi, che li vocaboli *Sanctione Pragmatica* quì adoperati suonano l'istesso, che Diploma, come si può ravvisare presso il riferito Eccardo nella *Sezione prima, de Arr. Diplom. §. 31. pag. 49.* Altra conferma fatta da Federico II. anche con Diploma può osservarsi presso Hundio, e Gewoldo *Metropol. Salisburg. T. III. pag. 362.*, ove così dice: *Fridericus Dei gratia Rom. Rex, &c. confirmantes quidquid. . . & gloriosus Parens noster invictissimus Imp. Henricus, & charissimus Pater noster*

*noſter Conradus illuſtris Svevorum Dux* : : : *Tradita a Patruis noſtris Friderico, & Conrado Svevorum Ducibus, &c.* Fa menzione Papebrochio della conferma del Privilegio da Papa Gregorio X. fatto al Monaftero delle Vergini dell'Ordine Premonſtratenſe nell'anno 1358., e chiama la detta conferma Diploma; cioè che con Diploma fu fatta = *Papebroc. in Propylæo antiq. cap. 4. §. 64.* Altra conferma fatta da Filippo IV. Rè di Francia anche con Diploma ſi legge preſſo il riferito Papebrochio nella detta Opera *cap. 5. §. 73. Hoc porro Diploma* ( ecco le ſue parole ) *Philippus Quartus Gallie Rex anno 1307. renovavit, & confirmavit, ut ipſe loquitur, factò inſigni Diplomate, quod etiam vidi, legique, & nunc editum eſt ab Auctore additamentorum ad Trevirienſes Annales; narrat in hoc ſuo Diplomate Philippus a virginibus Monafterii Horreienſis exhibitum ſibi antiquiſſimum Privilegium, nempe Dagoberti Regis; ſequè rogatum, ut cum propter ipſius vetuſtatem Privilegii dicto Monafterio poſſit in proximo diſpendium imminere, Privilegium ipſarum renovare miſericorditer dignaretur, & mox addit: Privilegium ipſarum tenore præſentium renovamus, & confirmamus.*

Affodato dunque, che per Diploma doveanſi fare le conferme de' Privilegj, vediamo ora ſe nella Carta Benedettina ſi ravviſano le formole, e gli ſollenni adoperati ne' Diplomi.

I Ne' Titoli dell' Imperadore Federico manca il *Divina favente clementia*, o altra formola equivalente,

- lente, la quale non si ometteva mai nel ritolario. Si veggia *Eccard. nella sez. 3. de internis Diplom. not. §. 16.*
- II. Doppo al Titolo dell' Imperadore seguiva l' intima-  
 zione, colla quale si recava a notizia di tutti il Diploma. E nelle conferme l' intima-  
 zione era concepita in questo modo: *Obrulis obrutibus nostris auctoritatem immunitatis, præceptum, &c. Eckhard. sect. 3. de inter. Diplom. not. §. 19.*
- III. Si apponeva nel Diploma la causa impulsiva della concessione, la quale era in questo modo concepita: *Ob remedium Anime, ob mercedem Animæ, ob presentis vite prosperitatem, & futurae beatitudinem = Eckhard. sect. 3. §. §. 17. 18. 19. de inter. Diplom. not.*
- IV. Præterea ( sic il riferito Eccardo nella detta sezione nel §. 28. ): *In comenon Diplomatis locum habent imprecationes, quæ sunt sanctiones pœnales; seu representationes malorum violatoribus Diplomatum subeundorum.* E manca anche questo.
- V. Si ravvisa nella Pergamena Benedettina un discorso secco, che fa l' Imperadore nel concedere, e confermare li diritti di pascere ne' Demanj di Ginosfa, ed altro, quandocchè il costume di quei tempi fu di minutamente descrivere tuttociò, che si concedeva; designandosi per disteso qualche la concessione comprendeva: *Res, quæ in Diplomatis conceduntur, siue corporales, siue incorporates, sint, cum longo pertinentiarum sirmate recenseri solent. Formula ita se habet: Tradimus predium cum omnibus appendiciis suis, domibus adificiis, &c. = Eckhardus?*

*deus sect. 3. de inter. Diplom. not. §. 27.*

VI. Mancano li modi compellatorj ancora nella Carta Benedettina. Si veggia Mabillone *de Re Diplomatica cap. II. §. 1. Lib. 2.*

VII. Manca ancora nella Pergamena Benedettina la firma dell'Imperadore, la sottoscrizione dell'Archicappellano, o Cancelliere, mancano le firme de' Testimonj. Si veggia Eccardo nel detto Libro pag. 138. , e 156. Ma per non tediare chi dovrà leggere queste carte, mi astengo di andare dividendo più per minuto le altre formole, e solenni omessi nella Carta Benedettina. Riferirò soltanto un luogo di un Anonimo Autore recato dal Mabillone nel *Lib. 6. de Re Diplomatica pag. 619.*, dal quale luogo chiaro si ravvisa ciocchè necessitava per la lealtà del precetto, o sia Diploma: *Præcepta vel Mandiburdia magnatum, & secularium potestatum sunt solum. Proprie autem Regum, vel Principum præcepta signum certum non habeant in exordiis, sed quod facere scriptoribus collibuerit, vel cruceis, vel chrisman, vel literam quamlibet circumdatam serpentibus in huic modum ✠, vel quodlibet aliud quod voluerint. Solet autem prima linea præceptorum longis, & aequalibus litteris figurari, initium autem præceptorum huiusmodi est: In nomine sancte, & individue Trinitatis: Heynricus gratia Dei Imperator Augustus. Post illum Prologum introducitur quasi persona Imperatoris loquentis reddentisque causam, qua inductus illud voluerit præceptum statueri, dicens, Regia dignitas competere non satim vobis, a quibus ipse rogatus est, non debeat*

debeat contemnere preces, vel quam voluerit facere illius edendi precepti, vel mundi burdii justam causam insinuans: Post hæc, quod ille loco illi, vel homini sua auctoritate concedat, vel roboret, erit illud subinferendum. In fine vero precepti illud erit locandum, ut quicumque contra illius precepti decretionem fecerit, mille auri optimi libras, vel quodlibet aliud pretium, quod instituerit Imperator, se persoliturum cognoscat, medietatem Regiæ Camere, & medietatem loco, vel homini illi, cui illud preceptum conscribitur. Post hæc, quod Imperator propria manu subscripserit, & proprio signari sigillo jusserit, erit adjiciendum. Post completum preceptum monogramma est ponendum, in quo nomen Imperatoris Augusti, Dei gratia, habeatur connexum, vel alia quælibet, quæ Imperatorem condeceat. Ex utraque autem monogrammaris parte longioribus, & æqualibus literis scriptum erit signum Domini illius Imperatoris serenissimi, vel Augusti, vel aliud quodlibet hujusmodi. Post monogramma prolixioribus, & paribus litteris scribitur Henricus, vel A. Cancellarius vice G. Vercellensis Episcopi recognovi istud factum. In ultima Cartæ linea quoto anno a Domini incarnatione, & quoto Indictione, & quo Regni, vel Imperii illius Imperatoris anno, & quo loco litteris erit communibus conscribendum.

Mancano dunque tutte le note necessarie nella Benedettina Pergamena, per accreditarla, come uscita dalla Cancellaria Sveva.

Suppongo, che non potendo il Monastero di Montescaglioso sostenere la controvertita carta, come  
Di

Diploma, si rivolgerà al miserabile ripiego di chiamarla Ordine Imperiale. Ma *In novas tricas incurrat necesse est, a quibus se non poterit expedire, nisi gratis asserendo aliqua satis incongrua dictu, & difficilia creditu absque ullius antiqui Scriptoris auctoritate = Daniel Papebroc. in Propylaeo antiquar. Cap. I. §. 8.*

Già dalle cose dette si rileva, che necessario era il Diploma nelle concessioni, o conferme, e perciò non ravvisandosi nella monastica Carta tuttoccid, che di necessità si doveva apporre, si dovrà dire, che la medesima non sia parto della Cancellaria Sveva, ma sconciatura d' inetto falsario. Io qui trascrivo un Ordine Imperiale, dalla lettura del quale si conoscerà ad evidenza, che tutt' altro può essere la Carta Benedettina, che Ordine Imperiale.

✠ *Incarnationis domini nostri Jesu Christi anno millesimo ducentesimo quadragesimo, et vicesimo anno Imperante Domino nostro Frederico Dei gratia invictissimo Romanorum Imperatore, et semper Augusto, et quadragesimo tertio anno Rege Sicilie, et quintodecimo anno Rege Ierusalem, vicesimo tertio mensis Octubris indictionis tertiedecime. Nos Judex Iohannes de Carofilio Magister procurator terre Bari, fatemur nos ex parte Nobilis viri domini Thomasi de Brundusio, recepisse listaxas in hac forma. Magistro Iohanni de Iudice Carofilio Magistro procuratori terre Bari et cetera. Thomasius de Brundusio et cetera. Lator presentium Dardanus de Arnicarro conquestus est pluries coram nobis, quod Magister Riccardus Falconerius quondam dominus Arricari.*

*carri . quibusdam possessionibus oliuarum domorum  
 et terrarum ad eum de jure spectantibus . que sunt  
 in predicto loco Arricari . eum inrationabiliter de-  
 stituit et iniuste . propter quod Notario Angelo de  
 Gravina commissimus ut inquireret de premissis . et  
 si sibi hoc constiterit . possessiones ipsas restitueret  
 Dardano supradicto . Verum quia per eundem Dar-  
 danum intelleximus . quod dictus Notarius Angelus  
 de premissis tantum inquisitionem fecit . nec ad re-  
 stitutionem possessionum ipsarum processit . Pruden-  
 tiam vestram ex Imperiali parte requirimus quate-  
 nus visa diligenter inquisitione predicta quam vobis  
 mittimus . Si constiterit vobis predictas possessiones  
 dicto Dardano de jure spectare . et dictum Magi-  
 strum Ricardum ipsum Dardanum ipsis possessioni-  
 bus iniuste destituisse . possessiones ipsas eidem Dar-  
 dano restituatis . Et de ipsarum restitutione faciatis  
 sibi fieri instrumentum . Datum Gravine vicesimo  
 Junii duodecime indictionis . Nos autem predictum  
 mandatum modis omnibus adimplere volentes . Visa  
 et diligenter inspecta inquisitione predicta . quia  
 constat nobis per eam predictas possessiones affaro  
 Dardano de jure spectare . videlicet quia fuerunt  
 possessiones ipse Pascalis patris eiusdem Dardani .  
 cuius Pascalis filius discessit de predicto loco Arricari .  
 predictis possessionibus oliuarum . terrarum .  
 et domorum non divisis . cum aliis possessionibus quas  
 tenet et possidet idem Dardanus pro parte Sarace-  
 ni patris sui . fratris dicti Pascalis . et ideo post  
 discessionem filii dicti Pascalis . patris sui predictae  
 possessiones ad eundem Dardanum pervenerunt . quia*

C

de

de antiqua consuetudine dicti loci Arricarrī est . ne si fratres . aut consanguinei coheredes fuerint . et quilibet ipsorum a terra recesserit ipsorum possessionibus remanentibus indivisis . pars ipsarum possessionum quam absens habere debebat . remanet penes alios coheredes . et ipsorum coheredum efficitur . Sic quod Servitium Curie non minuat . Item quia constitit nobis per predicta omnia dictum Magistrum Riccardum ipsum Dardanum predictis possessionibus iniuste destituisse . Auctoritate predicti mandati possessiones ipsas eidem Dardano restituimus . dicte autem possessiones sunt hec . videlicet una domus terrena et casile ei junctum intus in dicto loco Arricarrī iuxta murum eiusdem loci . et iuxta domum Epiphane filie Johannis de palazio . et iuxta domum Angeli Piscazzi prenomine . et iuxta domum Nubilie filie . . . . . et unam corrigiam olivarum et curtem cum olivis ipsi corrigie olivarum junctam . que extenduntur usque ad viam Arricarrī maioris . iuxta terras cum olivis Stephani de Araldo . et iuxta terras cum olivis filiorum Simeonis de Gualterio . et aliam corrigiam olivarum iuxta olivas dominicas . et iuxta olivas Johannis de Cburazza . et iuxta olivas Nicolai de Alfarana . et iuxta olivas dicti Angeli Piscazzi . et alias terras et curtes cum olivis insimul junctas . quas olim Saracenus et Pascalis fratres . et Grimoaldus ejusdem Pascalis filius tenuerunt foris in pertinentiis ejusdem loci Arricarrī . et sunt iuxta olivas Donadei filii Nicodemi . et iuxta olivas predictorum filiorum Simeonis de Gualterio . et terras in loco ville ubi lacus

( XIX )

ens veteranus dicitur . iuxta terras Judicis Majoris de ipso loco Arricarro . et iuxta viam et iuxta aliam viam qua itur Tutillum . et alias terras in Marina ipsius loci Arricarri ubi Lupinus dicitur iuxta vineas que de campo milillo dicuntur . et iuxta terras Guirerii quondam filii Bartholomei . et iuxta terras Nicolai de Paulo . et iuxta terras dominicas . et unam aliam terram in eodem loco Campi mililli . in qua jam fuerunt vinee . et est iuxta terras que fuerunt Petroni de facie lavata . et iuxta viam . et iuxta vineas . . . . . et unam piscinam ab aqua cum curticellis de terra non longe ab ecclesia Sancte Marie de Arricarro Majoris . Unde ad ipsius Dardani securitatem . et memoriam in futurum . presens scriptum ei inde fieri fecimus per manus Maioris publici Botonri Notarii Petri Notarii filii . Subscriptione nostra . et Leonis u Gemuzza . Imperialis Botonri Judicis . Pandolfi Rauli . et Iohannis iam Notarii filii Jacobi costii testium ibidem presentium roboratum .

Locus signi Notarii .

✠ Index Iohannes Iudicis Carofilii Magister Procurator Terre Bari qui supra .

✠ Leo de Gemuzza Imperialis Botonri Iudex .

✠ Pandulfus Leonis filius .

✠ Iohannes iam Notarius firmat .

Ecco come si formava l'Ordine Imperiale . Domando io ora da chi è spedita la controvertita Carta? Non può negarsi , che comparisca formata da Federico II. Dunque, come si vuole per Carta

della Gran Corte, o sia per Ordine Imperiale, giacchè questo spedivasi dalla medesima Gran Corte, come si raccoglie dalle Costituzioni del Regno, e come un Ordine Imperiale qui trascritto lo dimostra? Ma facciamoci a considerarne più a dentro la sua natura, ed a vedere le massicce, e vergognose improprietà, che la mentovata Carta Benedettina racchiude.

Si dice nella medesima, che Giovanni Abate del Monastero di Montescaglioso avea rappresentati a Federico II. gli spogli, che il suo Monastero avea sofferti in rapporto agli diritti di pascere, ed aquare ne' demanj di Ginosa, conceduti da' predecessori Regnanti, e che erasi manifestata alla Gran Corte la lealtà de' riferiti Privilegj. Molte sono le improprietà che in tale domanda si ravvisano.

I. Colla Costituzione che comincia : *Justitiarum nomen* si ordina, che li Giustizieri delle Provincie avessero dovuto giudicare delle cause *in defectu Camerariorum, & Bajulorum*, degli Feudi ancora, e cose feudali, fuorchè delle questioni *de magnis feudis, & de feudis quaternatis*; come dunque viene l'Abate ad esporre gli suoi Privilegj, e ne fa riconoscere la di loro lealtà dalla Gran Corte, con richiamarsi degli spogli fattigli da Procuratori de' Demanj, quandocchè tale giudicatura spettava agli Giustizieri delle Provincie, come si è detto?

II. E' vano il dire del detto Abate, che il suo Monastero era stato spogliato degli diritti di pascere ne' Demanj di Ginosa, e che li fabri di tale spoglio erano stati li Procuratori de' Demanj, giac-

giacchè sappiamo dalla Costituzione *Inter multas*, che non poteano li Maestri Procuratori inquietare, o spogliare chiunque *de facto* da qualche possesso, che avesse avuta la divisa d'ingiusto. Obbligo solo de' medesimi fu d'invigilare, e vedere, se qualcuno recava pregiudizio agli Demanj Regj. Doveva in tanto il medesimo, doppo ricevute le denunzie, dare tempo, e licenza agli Possessori di allegare le di loro ragioni, dopo cercar dovea il modo amichevole per mettere in salvo le ragioni imperiali; ma se mai non gli riusciva buona mente restituire al demanio l'occupato, non potea il Maestro Procuratore, senza l'ordine dell'Imperatore prendersi ciocchè si era tolto al Regio Demanio. Sicchè non facendosi motto nella Carta Benedetrina di questo formolario, ma a secco ragionandosi del fatto, si vede, che contro l'espressa determinazione della riferita Costituzione si sia fatta la domanda dall' Abate, e contra lo stile voluto dall'Imperadore in simili emergenze, si sia dato il mentovato ordine al Maestro Procuratore. Dippiù, come asserisce l'Abbate Giovanni, che dagli Procuratori di Federico II. era stato spogliato il suo Monastero, quandocchè sappiamo dalla Costituzione *Inter multas*, che uno era il Maestro Procuratore in ciascuna Provincia. Ecco ciocchè dice l'Imperadore: *Per quemlibet Præsdatum unus Magister Procurator rerum nostrarum, & unus Magister fundicarius debeant ordinari, qui jura Fiscii nostri percipiant, & percepta conservent, qui etiam Magister Procurator videlicet per singulas jurisdictio-*

*nis suæ partes, & c.* Si ravvifa in oltre dalla riferita Costituzione, che nella Carta Benedettina si da un aggiunto nuovo a Bifanzio, cioè si chiama *Procurator Demaniorum*, effendotale aggiunto ignoto così in questa, come nelle altre Costituzioni, e più ignoto poi è quell'altro *Generalis Procurator Demaniorum*, che il Bifanzio nella sua firma si arrega. Si aggiunge dippiù, che dicendosi da Federico nella Costituzione. *Occupatis nobis, che Provincia singula certis Justitieratum, & Camerariatuum terminis limitantur*, non potea Bifanzio essere Procuratore generale di una Provincia, e particolare poi di alcuni altri luoghi fuori della sua Provincia, come hanno sognato li PP. Benedettini, perchè ciò farebbe contrario alla riferita Costituzione. Prima che si chiuda questo periodo, giova riflettere, che nel corpo della Benedettina Pergamena si dice, che dagli Procuratori era stato spogliato il Monastero di Montescaglioso. Nell'esecuzione che si dà all'ordine di Federico si dice che *per Revocatores* il medesimo Monastero avea sofferto lo spoglio. Questa difformità di parlare, che altro vuol denotare, se non che la Carta Benedettina fu fatta in tempi diversi da quello di Federico? E per dire anche due parole de' Revocatori, malamente calza questo vocabolo alla esecuzione ingiunta, giacchè li medesimi altro non erano, se non che bassi Uffiziali, a' quali soltanto s'imponeva qualche esecuzione di ordine colla precisa limitazione di ciò che doveano fare, ma non mai agli stessi si addossava incarico di prendere infor-

ma-

mazione, alla quale fu invitato il Bifanzo.

III. Ma ritornando all' ordine de' giudizj, dico che li Giustizieri delle Provincie doveano essi, ed era loro carico di dare provvidenza alle doglianze dell' Abate Giovanni, giacchè soltanto per le controverse de' Feudi quaternati, e porzione de' medesimi, per le cause de' Curiali, e per quelle de' miserabili era permesso ricorrere al Maestro Giustiziere, e fuori di queste cause si dovea andare a' rispettivi Giudici, come si raccoglie dalla Costituzione *statuimus: Statuimus ut Magnae Curiae nostrae Magister Justitarius nobiscum in Curia commoretur, cui quatuor Judices volumus assidere, ut Magister Justitarius Curiae nostrae supradictus de crimine lesae Majestatis nostrae, & de Feudis quaternatis, & de quota parte ipsorum Feudorum.... Causas audiat, justitia mediante decidat.* Sulle parole della riferita costituzione, & de quota parte Feudorum, così la Glos. riflette: *sed an de reliqua particulari Feudi quaternati cognoscat Magister Justit., & videtur quod non, qui hic non exprimitur; ergo Justitario reservatur, qui de rebus feudalibus cognoscit.* Sicchè non essendo ispezione del Maestro Giustiziere, ma del Giustiziere della Provincia di riconoscere gli attentati, e spogli, de' quali si carica l' Abate Giovanni, bisognerà sempre più confermarci nel sentimento, che la Carta Benedertina sia fattura di altri tempi, e non già di quello di Federico, giacchè il fabro della medesima ignorava li costumi ed i riti della legislazione del riferito Imperadore.

IV.

IV. Ma si conceda per poco , che spettato fosse al Maestro Giustiziere l'esame de' Privilegj del Monastero di Montefcaglioso, e che avesse il medesimo Maestro Giustiziere dovuto riparare agli danni patiti dal medesimo Monastero coll'asserto spoglio ; l'ordine, che poi si sarebbe stimato opportuno si dovea spedire *de Consilio omnium Judicum* senza che l'Imperadore ci avesse avuta parte alcuna, come si raccoglie dalla Costituzione *Litteras de remissione*, che in questi termini è scritta: *Litteras de remissione prædicta vel de citatione super causis, & earum Processibus ad magnam Curiam nostram pertinentibus, nec non super inquisitionibus faciendis, & ad Curiam nostram remittendis : Et demum de qualibet justitia ordine supradicto servato, sub titulo nostri nominis, & speciali sigillo nostro, quod de justitia fieri mandavimus, & quod apud Judices Curie nostræ residere jubemus: de consilio prædictorum omnium Judicum scribi volumus, & etiam sigillari.* E Matteo degli Afflitti nel sommario alla detta Costituzione così scrive : *Et dicit quod dictæ litteræ debent fieri de consilio omnium Judicum, & ideo tacite debent per eos subscribi, & postea debent sigillari sigillo Regio, quod mandat fieri.*

IV. Mi si dirà facilmente da' PP. Benedettini che vi erano delle cause, nelle quali di necessità si dovea consultare l'Imperadore. Io rispondo che colla Costituzione *Hac lege in perpetuum valitura* si ordina, che se mai vi siano cause, nelle quali si debba consultare l'Imperadore, *Magister Justitarius prædictus per se, vel per unum ex Judicibus*  
cir-

*circumspectionis nostrae responsum exquirat.* Dovendo intanto, o il Maestro Giustiziere o il Giudice della Gran Corte ricevere l'ordine dall'Imperadore, per comunicarlo poi a chi conveniva, come nella Carta Benedittina si fa parlare di sua bocca l'Imperadore, e si fa prescrivere a Bisanzio ciò che il medesimo Imperadore avea determinato? Questo si è detto per sovrabondanza, giacchè in due casi solamente si dice nella stessa Costituzione che si debba richiedere l'oracolo dell'Imperadore, e detti due casi non hanno che fare colla controversia presente, cioè colla domanda fatta dall'Abate di Montescaglioso.

V. *Magister Justitarius* (dice l'Imperador Federico) *injunctiones, oppressiones, & concussiones inferiorum omnium Judicum, destitutiones etiam, sine speciali mandato nostro pro Curia nostra factas faciat emendare, & possessiones restitui destituto.* Essendo dunque il Maestro Giustiziere destinato Giudice per li spogli, come contro tutta le teoria della legislazione di Federico si presenta il detto Abate avanti l'Imperadore?

VI. Federico II. forma in Capua un Tribunale chiamato la Corte Capuana, ed ordina che colà si fossero presentati tutti li Privilegj, e Concessioni, per offerarsi, e si prescrive, che coloro, che non li presentavano, si avessero per decaduti dal beneficio de' medesimi Privilegj = *Giann. Ist. Civ. Tom. II. pag. 373., & 374. Ma ne fu* ( siegue a dire il detto Autore nel riferito luogo ) *grandemente biasmato il Bonello nostro Giureconsulto Autor di*

ral Corte, poicchè quella apportò danno gravissimo a molti, a quali, o i loro Privilegj furon rivocati, o pure, perchè non presentati in tempo, non fu d'essi poi tenuto conto. Se dunque, secondo il dire di Giannone, de' Privilegj non presentati in tempo cioè nella Corte Capuana, non se ne tenne conto, come si può avere ora il temerario ardimento da' PP. Benedettini di valersi d'una Carta, la quale, qualora avesse tutte le marche di verità, che non ha, non può per questo riceverfi, e tollerarsi, per la ragione già detta, che li Privilegj non presentati nella Corte Capuana, la quale si formò nel anno 1220., dovettero restare senza la loro forza, e vigore.

VII. Andando intanto d'accordo l'ignoranza colla malizia nel falsario della Carta Benedettina, si appone l'Indizione sesta allo stromento fatto dal Notajo, cioè quella istessa Indizione che si appone da Federico II. al Diploma. Ignorava il Fabro della detta Carta, che gli Germani contavano gli anni dalle Calende di Marzo. Ecco come scrive Eccardo *sect. 3. de inter. Diplom. nor. = Videamus primo de Aera Germanorum. Hi antiquissimis temporibus annum a Kalendis Martiis auspicari sunt, quod constat ex Lege Aleman. T. 17. §. 5. , quae cautum: ne in mallo publico transactis tribus Kalendis Martiis post haec Ancilla maneat in perpetuum. Eadem verba habet decretum Thassilonis cap. 2. §. 12. Tres enim Kalendae Martiae de tribus annis intelliguntur. Paulo clarius Concilium Vernense de anno 1255. cap. 4. hoc innuit hisce verbis:*

ut

( XXVII )

*ut bis in anno Synodus fiat . Prima Synodus men-  
se primo, quod est Kalendis Martiis, &c. Epocam  
hanc secuti quoque sunt Francorum Reges, prima,  
& secunda stirpis, ut Auctor est Mabillon. de re  
Diplomat. lib. 2. cap. 23, §. 3. Le Indizioni poi  
erano di tre differenti specie . La prima Costanti-  
nopolitana, o sia Greca è chiamata, e cominciava  
dalle Calende di Settembre; la seconda vien det-  
ta Constantiniana, che comincia da' 24. Settembre,  
e la terza è detta Pontificia, o Romana, che co-  
mincia dalle Calende di Gennajo . Fra queste spe-  
cie d' Indizioni, la Costantiniana fu adoperata da-  
gli Imperadori, onde perciò è detta anche *Cæsarea*,  
Dufresne in *Glossario verbo Indictio* . Si faccia il  
calcolo, secondo prescrive Rollandino in *summa  
Notariæ* : *Fuit vero* ( dice egli ) *primo inventa  
ista Indictio, sive factum fuit istud præceptum a Cæsa-  
re Augusto tribus annis, ante quam Dominus nasce-  
retur de Virgine, et propter hoc, divisus annis Do-  
mini per quindenos, si quid a quindenis supererit,  
ei quod supererit debent addi tres, & quot fuerint  
illi anni, qui supererunt a quindenis, cum dictis addi-  
tis tribus, tanta erit Indictio*, e si troverà, che quan-  
do si vuole celebrato lo strumento della Carta  
Benedettina, era la quinta Indizione, e non già  
la sesta . E l'istesso errore d'Indizione ha lascia-  
to correre il *falsario* nella data del Diploma di  
Federico . Nè si dica, come ha detto Notar *Pal-  
ma*, uno de' Periti dati dalla Regia Camera per  
la ricognizione di questa Carta controvertita, che  
hanno soluto gli Notaj errare nell'apportare gli an-  
ni, perchè l'autorità di Papebrochio è superiore  
a qualunque scusa, o discolpa, che si voglia alle-  
gare*

gare in sostegno della monastica Carta : *At concipi nequit* ( ecco le sue parole . ) *quomodo notario Regio possit in mentem calamumque venisse, ut currentis anni characteres, ipsiusque Regis annos corrupte notaret. Ejusmodi errores contingere solent, cum ab imperitis Librariis aliquid post multos annos transcribitur, sive per scribendi precipitantiam, sive per antiquorum characterum ignorantiam, non vero quando scribitur annus aliquis praesens = Papebroech in Propyhaeo antiq. cap. 1. §. 11. : Inoltre = Et si Autographum Instrumenti sine die, & consule nihil probat dict. vol. 4. cons. 16. n. 108., ac non absolutum praesumitur Consil. 37. n. 292., nec non in quo falsus annus, falsave Indictio posita, quoad solemniam pro vitioso habendum est d. Consil. 37. num. 139. Et de apographis eorum tanto magis affirmandum sit = Consil. Marburg. vol. 4. apud K. W. Wadschmidt in Dissertat. de probat. per Diplomatar. Perlocchè essendosi fallata la Indizione nasce un fortissimo argomento, anche per questo di falsità. Il celebre Giuseppe Scaligero *Epist. 348. ad Casolum Labbeum* dichiarò falsa una Carta per tre soli difetti di computi di anni, cioè per il fallo nell'Indizione, nell'epatta, e nell'anno dell'Imperadore.*

VIII. Non si lascia di notare che lo strumento, che fa il Notajo per ordine di Bisanzio è scrittura del Notajo medesimo, perchè per publico atto si descrive la restituzione fatta al Monastero del possesso perduto ne' Demanj di Ginosa; come dunque entra qui l'apposizione del sugello pendente? I Notaj non nè adoperavano nè fissi, nè pendenti-

**IX.** E. piena la Carta Benedettina d'interpunzioni, e virgole, che in quelli tempi erano sconosciute, solamente effendosi allora adoperati li punti = *Mera autem puncta pro interpunctionibus, usurpantur, quæ ad medium ultime litteræ verbi in comprehensionis fine collocantur. Incisa vero cola cæteraque distinctionis signa, aut penitus exulant e diplomatibus, aut licet non plane veteribus incognita fuerint, rarissime tamen occurrunt. Eckhand. sect. 2. de extern. Diplom. not.* E se Conringio intaccò di falso un Diploma Lindaviese, che a Ludovico Pio si attribuiva, perchè nella parola *Ecclesiæ*, ed in altre voci il dittongo æ si osservava unito, locchè, al dire del medesimo, era contrario all' uso de' tempi di Ludovico Pio, come lo stesso Autore insegna in *Censura Diplom. Lindaviens. cap. 15. pag. 316.*, che si dovrà dire della Carta Benedettina, la quale oltre gl' innumerabili vizj, che in se racchiude, abonda ancora di quelle interpunzioni, che non furono in uso nel tempo di Federico? Nè si creda di poco peso questo argomento, giacchè l'ortografia, secondo gli dottori, è la misura de' tempi = *Senckenberg in Prædrom. jur. Feud. §. 7.*

**X.** Si osservano nella Carta Benedettina abbreviature, e va bene, ma le medesime doveansi formare in modo, che segno al di sopra non si fosse fatto, come si può vedere nel faggio delle medesime abbreviature presso *Eccardo pag. 66.*

**XI.** Si soleva scambiare frequentemente la lettera *o* in *o*, locchè non si vede usato nella Carta Benedettina. *Eccardo pag. 64.*

**XII.** *Sigilla ideo gentibus placuerunt, ut ope illorum auctoritatem, fidemque plenissimam litteris, instrumentisque*

*risque conciliarent.* Eckhard. pag. 80. Essendosi in tanto omessa questa necessaria solennità nella Carta Monastica, e propriamente nel Diploma di Federico II., non può la medesima Carta sostenerli in verun conto.

XIII. Ne' tempi di mezzo si adoperava no' sugelli la cera di colore di loto, come protesta *Innocentio de sigill. part. 1. cap. 6. §. 3.* Perlocchè quella fresca, e lampante che si ravvisa nel suggello pendente della Carta Benedettina, dà pruova di falsità del Sugello = *Ceterum Sigilla eo majorem præ se ferunt antiquitatem, quo aridior magisque exsiccata est cera, ex qua conflata sunt. Hinc spurium omnino censeri debet, si quod antiquius prohibetur sigillum, in quo cera molli adhuc, & pinguis adpareat.* Eckhard. p. 84. E solo per il falso suggello da Innocenzo III. furono dichiarati falsi alcuni Diplomi.

XIV. Nella Carta Benedettina facendosi menzione di alcuni servi, de' quali anche si lagna l' Abate Giovanni, che il suo Monastero era stato spogliato, sono chiamati li medesimi *homines sui*. Ne' tempi di Federico II. li servi erano denominati *mancipia*, e non prima del fine del XIII. Secolo perdettero tale denominazione, prendendo l'altra di *homines proprii*. Si veggia Eckhard. pag. 130, e 131.

XV. Gl' Imperadori di Germania erano così diligenti nel segnare la data, che non solo si notava il luogo, dove il Diploma si formava, ma anche la Villa, o il Palazzo = *Sed cum in calce Diplomatum locus quoque adscriptus sit, ubi res gesta, & Diploma datum est &c.* = Eckhard. pag. 215. = *Nullum ergo facile reperias Diploma Regum Francorum*

corum; & Germania Imperatorum, in quo non alicujus Palatii, vel Regie, seu publicæ Villæ memoria celebretur = L'istesso Autore pag. 225. Attenta dunque la grande osservanza delle Cancellarie degli Imperadori in notare nelle date il luogo, e la Villa, o Palazzo, dove il Diploma si spediva, che dovraffi dire della Carta Benedettina, in cui non si rayvisa, nè il luogo, nè il Palazzo?

XVI. L'affettazioni usate nella formazione della Carta Benedettina somministrano anche segno forte di falsità = *Solent veteratores, ut rei, in qua fallere volunt majorem concilient fidem, rei summam studiose exornare* = I. N. Hertius in *Epist. ap. Baring.* pag. 364. Tali sono l'espressioni di *Bisanzio lectis, & perlectis*, il dirsi *totius nostre Curie*, l'apporsi nelle sottoscrizioni quattro Giudici a' contratti, ed altre.

XVII. Salta poi agli occhi la falsità della Carta Benedettina al vedere, un Maestro Procuratore, che era finalmente un basso Uffiziale in Provincia, far uso del suggello pendente, quandocchè sappiamo che i Grandi solamente l'adoperavano: *Magnates item a seculo XII. ritum appendendi sigilla induxerunt, forsitan Græcorum Imperatorum exemplo, qui sigilla aurea diplomatibus suis appendebant, uti occidentalibus maxime compertum fuit ex sacra expeditione sub Urbano II. &c.* = *Mabillon de re diplomat. lib. 2. cap. 19. n. 1., & cap. 16. n. 12. & seqq.* Si aggiunga, che nè anche la forma del suggello penfile, che allora adoperavasi, è conforme al suggello del Bisanzio, giacchè questo è rotondo, e li suggelli penfile erano ovali: *Orbicularia* (dice lo stesso *Mabillon de re diplomat. lib. II. cap. 19.*

§. 4. ) *sunt passim sigilla affixa , pensilia oblonga , seu ovalia .*

XVIII. Merita tutta la considerazione il fatto, che accennerò. Giovanna vedova di *Ferdinando II.* nel 1500. ordinò al Percettore delle Provincie di Basilicata, Bari, e Lecce, che avesse formato un inventario di tutti i beni, e diritti, che il Monastero de' PP. Benedettini di Montescaglioso possedeva. Da copia esibita da essi PP. del mentovato inventario, per altro loro interesse, tra le robe, e gli diritti descritti, che competevano al riferito Monastero, tutt' altro si vede ivi denotato, fuorchè il dritto di pascere, acquare, o legnare ne' demanj di Ginosa ( *Fol. 427. prac. 5. vol.* ). La conseguenza è troppo facile a dedursi.

XIX. Da un' altra copia di Diploma di Federico II. esibita da' PP. Benedettini nel S. R. C. nel 1709. si vede una generale concessione, e conferma de' diritti fatta a beneficio del Monastero di Montescaglioso. In questa generale conferma avrebbe potuto andar compreso il dritto di pascere, e legnare ne' demanj di Ginosa, tanto più, che si vede segnato il detto Diploma esibito nel S. C. nell' istesso giorno, in cui si spedì la Carta controversita. Lo stesso Notajo poi forma i due atti pubblici, in quello di Consiglio adoperando la formula *Salutis humane Incarnationis*, e nella Pergamena controversita l'altra *À Nativitate*.

Chiudo il discorso. La Carta Benedettina racchiude in se infiniti vizj; è piena di tante irregolarità, e dissonanze, così nell' interno, come nel suo esterno, che non può affatto dubitarsi della sua falsità. Innocenzo III. Pontefice per soli pochi difetti  
ester-

esterni dichiarò falso un Diploma nel c. b. X. de fide instrum. = Diploma ad probandum inductum, non tam ex Scriptura, quæ recentior, & charta, quæ pigmento fucata erat, ut vetusta videretur, quam ex sigillo, imagine, & litteris in eodem expressis, tum & modo, quo cera affixa, pro falso, & suppositio declaravit = I. W. Waldschmidt in Dissert. de probat. per Diplomataria, e Mabillone afferma: Non alia itaque ratio a me exigenda est, cur proposita a me Diplomata, & instrumenta pro authenticis habeam, quam quia scripturæ forma, stilus, ceteraque omnia illorum temporum, quibus subnotantur, certissimas notas præferant. Ita non solum mihi, sed etiam viris hac in arte versatissimis visum fuit = Mabill. in supplement. lib. de Re Diplom. cap. i. §. 3. E Ruinart dice in præsar. ad opus Mabillon. = IV. Regula est: Unum, aut alterum defectum, modo essentialis non sit, legitimis autographis obesse non debere. Se dunque al dire di Mabillone allora devesi riputare per legitimo un Diploma, quando Scripturæ forma, stilus, ceteraque omnia illorum temporum, quibus subnotantur, certissimas notas præferant, e se dal Ruinart uno, o due difetti, purchè non essenziali, sono menati buoni senza che resti intaccato di vizio il Diploma, che dovrà dirsi della Carta Benedettina, in cui tutto ciò che desidera il Mabillone non si ravvisa, ed è piena zeppa di errori, vizj, e difetti innumera- bili, e non già di uno, o due, come prescrive Ruinart per scagionare di reità una Carta?

CA-

## C A P O · II.

Si riferiscono i Pareri de' Periti.

I. **D**icono i Periti, che la Pergamena essendo intiera per tutto, nè logora in veruna parte, e sostenendo sul dorso il peso di quasi sei Secoli, dovrebbe dare altro segno della sua vecchia età; e che il colore gialliccio, che ugualmente ingombra la detta Carta, è piuttosto effetto di fumo, che di antichità, e che le piegature, che si voltano in fuori, nè anche si confanno colla somma religiosità, colla quale dovea tenersi da' PP. un sì favorevole ad essi monumento.

II. Dicono, che la forma de' Caratteri, l'inchiostro, l'ortografia, e le interpunzioni poste a riscontro delle Carte del XIII. Secolo, e specialmente a quella del Registro di Federico II., si conoscono totalmente diverse, e che non possa difendersi la nitidezza del carattere della C. B. la *Consuetudine* di Federico II. *Consuetudinem quam dicitur de instrumentis conficiendis* allegata dal Monastero, colla quale si prescrive a' Notaj il modo di formare le pubbliche scritture, con caratteri intelligibili; imperciocchè si risponde, che in quei tempi essendo in voga i *Carakti*, adoperavano spesso caratteri, e cifre intricate in modo, che erano intelligibili le loro scritture. Per togliere questo disordine Federico inculcò a' medesimi lo scrivere intelligibile, e tale suo ordine comprese soltanto

tanto Napoli, Sorrento, ed Amalfi, cioè i Curiali, che solo in detti luoghi esistevano. Sicchè la detta Costituzione essendo soltanto proibitiva per gli detti 3. luoghi, non si fa vedere, come possa estendersi nelle altre parti del Regno. Oltrecchè poi, o per connivenza dell'istesso Federico, o pure per altra cagione, nè anche si eseguì la Costituzione sudetta, come attesta *Chiaviso* nella sua Opera.

Siegono a dire gli Periti, che l' *i* ornato con punto, e gli dittonghi colla codetta al di sotto, che riscontransi nella C. B. siano de' tempi posteriori a Federico II.

Entrando poi nell'intrinfeco della monastica Carta, dicono, che l'espressione adoperata nella medesima *A natiuitate Domini* non è affatto sostenibile, trovandosi nel più de' Diplomi Normanni, e Svevi la formola *ab Incarnatione*, siccome poi dagli Angioini fu usata l'altra *natiuitate*.

Accagionano la sciocca maniera del falsario nello scrivere nella Pergamena Beuedettina il nome dell'Imperadore *Federicus*, quandochè scriver si doveva *Fridericus*.

Inoltre essendosi da Federico II. nella Costituzione *Incer multas sollicitudines* sotto il Titolo *De Officia Magistrorum Procuratorum Curia*, in ogni Provincia stabilito un solo *Magister Procurator*, e caratterizzandosi Nicola de Bisanzio per *Magister Procurator*, non già di tutta la Provincia, ma di tre particolari luoghi solamente, cioè di Montefoglio, Pomarico, e Ginosa, si dovrebbero ammettere

due Maeftri Procuratori nella Provincia medefima contro il fiftema politico del noftro Regno.

Riferifcono ancora , che quelle formole adoperate nella C. B. : *Instrumentum penes acta sua posuit* , e l'altra : *Instrumentum in publicam formam* , & *apud acta mea redegi* , diano fegno , che fi metterefero in registro allora le pubbliche fcrittture , come ora fi fa , ne' Protocolli , quandoche fi fa , che tali regiftri non fono più antichi de' tempi di Ferdinando I. d'Aragona.

Dicono parimente , che gli titoli di *Magnifico* , e di *Eccellenza* dati liberalmente al Bifanzio manifefino l'improprietà ufata dal Falfario , giacchè gli medefimi fi davano foltanto a' Monarchi , o a' ragguardevoli Perfonaggi.

Riferifcono inoltre , che aggiungono pefo a i fopetti di falfità la mancanza nella C. B. della data del luogo , e'l Sugello penfile alla medefima Carta attaccato , quando che in que' tempi fu adoperato il Sugello penfile da' foli Monarchi , Romani Pontefici , o Vefcovi , ed in cafi di affari graviffimi . Aggiungono parimente , che per tutto il Diploma fi fcorge uno fpirito di frafeologia diverfa dalle Carte de' tempi di Federico II.

E per fine dicono , che la caratteriftica , della quale fi veftè il Notajo Nicola di Bari *per totum Regnum* fia oppofta agli ftabilimenti di effo Augusto Federico II. , come dalle Perizie formate fi può rilevare , e che io mi difpenfo di ammaffarne quile pruove , per fervire alla brevità , e per non recitare inutilmente il già detto . Conchiudono intan-

tanto quattro Periti, che la Pergamena Benedet-  
tina sia apocrifa, e falsa.

Soltanto mi farà permesso di rispondere ad alcuni  
dubbj promossi dal Mastrodatti de' Notaj *D. Giuseppe  
de Palma* anche Perito, cogli quali si è cercato di  
adombrare apparentemente alcuni argomenti de' ri-  
feriti quattro Periti.

Dice in primo luogo il Notajo de *Palma*, che gli primi  
Periti non ebbero sotto gli occhi scrittura consi-  
mile dello stesso Notajo fabro della scrittura **B**,  
e che perciò avendo gli medesimi Periti esamina-  
ta la **C**. monastica, colla scorta de' Diplomatici,  
i quali scrissero sulle Carte di quel Secolo, che  
gli capitavano nelle mani, e non già su tutte le  
Carte di quello stesso secolo, che perciò non deb-  
ba riputarfi ben fondato il loro parere.

Si risponde, che quest' argomento perchè **pruova**  
molto, nulla conchiude. In questo modo *actum  
esser* di tutta l'arte Diplomatica, gli autori della  
quale è impossibile, che avessero potuto osservare  
tutte le scritture: *Omnia itaque prius* ( scrisse Ec-  
cardo p. 30. e 31. ) *consulenda sunt, quæ ab uno  
Imperat. profecta sunt, quam regulæ effingantur;  
ea scilicet, quæ circumferuntur, quæque haberi pos-  
sunt.*

*Palma* dice, che quella liscezza della **C. B.**, e l'  
color gialliccio avean potuto provenire dall' umi-  
do, contro il sentimento degli altri Periti; ma si  
risponde, che *Palma* negli noti accessi fatti non ne  
mostrò giammai una Carta, che per tale cagione  
fosse stata simile alla **C. B.** Anzi mi sembra, che  
l'umi-

l'umido piuttosto restringa, che faccia liscia la Carta pecora. Fu accagionato il *Petrarca* di un simile errore in Fifica da' dotti in quel verso: *Bagna, e rallenta le già stanche farte*, essendo proprietà dell'umido di restringere più tosto, che di rallentare.

Dice di piu *Palma*, che nell' Archivio della Regia Camera si osservò una Carta del 1324. con cinque cassiolette, o siano sugelli di legno intatti, e simili a quello della Pergamena controvertita, e che la cera, che era in essa Carta, compariva forse più rossa, e vivace di quella del sugello della detta Pergamena B.

Si risponde che la detta scrittura osservata nell' Archivio è fatta quasi un secolo dopo la C. B., e tacque *Palma*, che dette 5. Cassiolette erano appiccate con canape alla Carta, e non già pendenti.

Dice inoltre *Palma*, che osservatesi varie pergamene anche più antiche della B., si trovarono con diversa ortografia, ed interpunzione, e che nel riscontro, che se ne fece, quantunque non si fosse ritrovato il consimil carattere dell' Istromento controvertito, si vidde bensì, che in esso ci erano alcune lettere delineate in modo, che rassomigliavano a qualche Carta, e specialmente al Registro di Carlo I. d' Angiò, e che se il Carattere della Pergamena controvertita fosse stato scritto un poco più stretto, avrebbe avuta una quasi somiglianza col detto Registro.

In primo luogo si risponde, che non ha che fare la comparazione della C. B. col registro di Carlo I.

d'An-

d'Angiò, perchè registro di altro Principe, in tempo del quale diversamente si scriveva. Tacque però *Palma*, quello, che non meno da esso, che da tutti gli altri Periti fu osservato nel Regio Archivio del Cedolario, in cui fattasi esattissima comparazione, si rilevò assolutamente, che la Pergamena era stata scritta con caratteri già stati in uso in questo nostro Regno nel secolo XVI., siccome gli altri Periti uniformemente nelle di loro Relazioni tal fatto contestarono. ( *Fol. 119. a ter. 353. a ter., e 355. vol. 5.* )

**Si** dice inoltre da *Palma*, che riscontrate le firme di due testimonj, rassomigliavano le stesse al carattere del Registro di Federico II. Con tale asseriva egli il *Palma* tacitamente dice, che il corpo intiero della detta Scrittura B. non assomigli gli caratteri del XIII. Secolo.

**E** quantunque *Palma* siegua a dire, che la Costituzione di Federico, colla quale si prescrive la chiarezza del carattere, garantisca perciò la nitidezza del carattere della C. B.; ad ogni modo è da sapersi, che Federico II. volle colla mentovata Costituzione, *Consuetudinem, quam olim*, porre freno al carattere intrigato, e cifre de' Curiali, le quali erano inintelligibili, ma, o per connivenza dell'istesso Federico, o per altra cagione non fu in uso la detta Costituzione, come attesta *Chiarito* nella sua opera. Oltrecchè leggasi la detta Costituzione, e si vedrà manifesto, che l'ordine prescritto nella medesima riguardava Napoli, Sorrento, ed Amalfi, e le loro pertinenze, ne' quali luoghi solamente  
gli

gli detti Curiali colli mentovati caratteri, e cifre formavano le loro Scritture.

Si dice parimente da Palma, che negli accessi si videro più pergamene del XIII. secolo, qualcheduna cogli accenti, e punti soprapposti alla vocale *i*; altre con lineette, e dittonghi al di sotto della vocale *e*.

Due furono le Carte, che si osservarono colla lineetta all'*e*, una *fol. 254. a ter.*, e 255., e l'altra *fol. 256. a ter.*, e 257. *Proc. 5. vol.* Sulla prima si osservò, che la coda dell'*e* della Carta dell'Archivio della Zecca era diversa da quelle della pergamena controvertita. In oltre si vidde, che l'*e* era marcato col detto segno anche dove il bisogno non lo chiedeva. Onde si disse, che per ornamento piuttosto si trovano que' segni apposti. L'altra Carta fu una Bolla di Alessandro III., e perciò non fa al caso. Carte poi coll'*i* così segnato sei se ne viddero; la prima *fol. 267.*, la 2. *fol. 270.*, la 3. *dict. fol. a ter.*, la 4. 5., e 6. *fol. 271. Proc. 5. vol.* La prima siccome priva di note cronologiche del Regno, e dell'Impero si riputò sospetta. Tutte le altre si viddero, che erano Angioine, e perciò non confacenti al caso. Queste reticenze di Palma scemano la sua fede.

Oppone Palma le due Carte rinvenute nell'Archivio della Zecca; una delle quali ha *secunde nativitate anno 1140.*; ma questa non è de' tempi Svevi. Nell'altra scritta sotto Federico nel 1230. si legge *post incarnatum Verbum de Virgine natum*; ma in luogo di *natum* leggono gli secondi Periti

Sa.

*Sacrum*, qual voce è stata adoperata anche da' SS. PP. per ispiegare l'ineffabile Mistero dell' Incarnazione del nostro Redentore; oltrechè sempre resta confermato, che si usava la formola *ab incarnatione*, o *post incarnatum Verbum*, non essendo altro il *natum* ivi apposto, che un epiteto, o aggiunto dato all'Incarnazione, come è chiaro.

Rispetto poi al *Federicus* dice *Palma*, che nel Registro di Carlo I. di Angiò nel 1269. si vidde scritto in due luoghi 4. volte *Federicus*. Ma la risposta è facile, cioè, che le Carte Angioine non han che fare colle Carte de' tempi Svevi.

## C A P O III.

Si ragiona de' frutti che il Monastero di Montescaglioso deve restituire.

**I**nfegna il celebre Mabillone ne' libri *de R. Diplom.*, che nell' esame delle Carte antiche non si dee esigere una dimostrazione mattematica; ma tali sono gli argomenti, che manifestano la falsità della C. B., che potrebbonsi porre al paragone della dimostrazione mattematica, come si può rilevare dalle cose già dette. Posto ciò, io credo, che non potrebbesi contrastare la domanda, che si fa a nome dell' Università di Ginosa, perchè si obbligassero i PP. di Montescaglioso a pagare tutte le mercedi non pagate per tanti anni, dacchè con sì falsa, e bugiarda Carta avendo gittata polvere agli occhi dell' incauti, hanno illimitatamente con molte specie di animali essi PP. occupati i demanj della riferita Università. Se il Tribunale della Regia Camera voglia procedere con somma indulgenza col Monastero di Montescaglioso, pure io crederci, che dovesse obbligarlo a pagare i frutti percepiti, e le mercedi non soddisfatte almeno *a die litis contestatae*. Io però stimo, che debba il medesimo Monastero esser condannato a pagare indistintamente tuttociò, che ha percepito anche prima della contestazione della lite.

Già il Monastero de' Benedettini non può valersi della

la prescrizione, sì perchè *sine possessione civili usucapio non procedit l. fin. 25. ff. de usurp., & usucap.* Si veggia *Cajac. nel tom. 1. p. 94. D. E.*, come ancora, perchè il possesso del medesimo Monastero è stato sempre controvertito. Si aggiunge, che l'Università essendo riputata dalla legge come pupilla, contro il pupillo non va innanzi la prescrizione.

Nè si tralascia di avvertire, che il possesso, che ha avuto il Monastero, comechè è stato precario, giacchè cogli consensi del Marchese de los Balbafes, e dell'Università di Ginosa rinnovati da tempo in tempo, il medesimo ha posseduto, il possesso, io diceva, si dice dalla legge essere del concedente, e non già di colui, che precario possiede = *Si is, qui precario concessit accessione velit uti ex persona ejus, cui concessit, an possit, quaritur? Ego puto cum, qui precario concessit, quamdiu maneat precarium, accessione uti non posse: si tamen recuperis possessionem rupto precario, dicendum esse, accedere possessionem ejus temporis, quo precario possidebatur = Ulpian. in l. 13. §. 7. ff. de acquirend. vel amittend. possess.* Dicendo dunque Ulpiano, che cessato, o rotto il precario, cioè non possedendo più colui, che col titolo precario possedeva, che il possesso tenuto della roba dal possessore precario si aggiunga, e si abbia per aggiunto il tempo del detto possedere al padrone, che concedette il possesso già detto al possessore precario; ne siegue per legittima conseguenza, che il possessore precario posseda per il concedente., a favore del quale

s'intende esser corso il tempo del detto possedere *rupto precario*. Sicchè il Monastero non può valerli del possesso per mascherare i suoi illegittimi dritti. Ma se vogliono i PP. Benedettini allegare a loro favore il sentimento de' Sabiniani riferito da Pomponio Giureconsulto nella *l. 15. §. 4. ff. de precario*, cioè: *Eum, qui precario rogaverit, ut sibi possidere liceat, nancisci possessionem, non est dubium. An is quoque possideat, qui rogatus sit, dubitatum est. Placet autem penes utrumque esse eum hominem, qui precario datus esset: penes eum, qui rogasset, quia possederat corpore, penes dominum, quia non decesserit animo possessione*; in questo caso essendo restata presso l'Università di Ginosa, e l'Marchese de los Balbafes il possesso civile, e presso il Monastero il possesso naturale, per qualche dietro ho detto coll'autorità di Ulpiano, non potendo correre la prescrizione senza il possesso civile, l'argomentare del Monastero anche andrebbe per terra. Ed è notabile parimente qualche a questo proposito avverte Duareno *in Comment. in Tit. IV. Commun. præd. = Precario possidens ab alio, adversus eum usucapere non potest l. si ades 31. supra de servit. Urbanor. l. si quis diuturno 10. infra si servit. vindic.*

Passo ora a vedere quali frutti debba il Monastero restituire. Siccome è certo, che il possessore di buona fede debba restituire gli frutti *a die litis contestatæ*, così è indubitato che il possessore di mala fede debba restituire tutto ciò, che ha percepito in qualunque tempo. Le leggi, che qui sog-

giun-

giungerò , mettono in chiaro intieramente il mio assunto. Ulpiano nella l. 25. §. 7. ff. de heredit. petit. così dice: *Quoniam post litem contestatam omnes incipiunt malæ fidei possessores esse: quinimo post controversiam motam. Quamquam enim litis contestatæ mentio fiat in Senatusconsulto, tamen & post motam controversiam omnes possessores pares fiunt, & quasi prædones tenentur. Et hoc jure hodie utimur: cæpit enim scire rem ad se non pertinentem possidere se is, qui interpellatur: qui vero prædo est, & ante litem contestatam doli nomine tenebitur: hic est enim dolus præteritus.*

Nella l. 22. Cod. de rei vindicatione così stabilirono gl' Imperadori Diocleziano, e Massimiano: *Certum est malæ fidei possessores omnes fructus solere cum ipsa re præstare: bonæ fidei vero extantes: post autem litis contestationem, universos.* E Duareno nel Comment. in tit. de Nautico fœnore p. 173. , & 174. così dice: *Alia est ratio fructuum restituendorum, cum agitur contra bonæ fidei possessorem. Videamus, primum de malæ fidei possessore. Malæ fidei possessor dicitur restituere omnes fructus sine distinctione ulla l. certum Cod. de rei vindicat. &c.*

**Domandandosi intanto, che si condanni il Monastero di Montescaglioso alla restituzione di tutti gli frutti, che il medesimo ha percepiti a danni dell' Università, e del Marchese sull' appoggio di una Carta, che da ogni lato spira falsità, ed in cui appariscono più vizj, improprietà, e dissonanze, che non sono le parole nella medesima registrate, io sto a vedere con quali armi voglia il Monaste-**

ro farli schermo, giacchè la chiarezza delle disposizioni legali tolgono di mezzo qualunque dubbio, che a favore del medesimo Monastero si volesse proporre.

Bisogna quì dire due parole intorno la transazione fatta nell'anno 1741. tra 'l Marchese di S. Carlo Vicario Generale del Marchese de los Balbafes, e'l Monastero de' PP. Benedettini. Io non entro a ragionare della qualità della detta transazione, la quale illegittimamente fu fatta da persona, che non aveva mandato sufficiente a farla, con soggettare a servitù un corpo, che per sua natura non potea riceverla, come quello, che era stato compreso nel fedecommesso istituito dall' Avq dell' attuale Marchese de los Balbafes. Solamente io dico, per quanto il mio carico comporta, che l' Università nella riferita transazione non ebbe parte alcuna, nè sulla medesima fu intesa. Onde essendo negli demanj di Ginosa la medesima Università la principale interessata, giacchè il Marchese gode negli medesimi solamente il dippiù, che avanza agli usi de' Cittadini, è bene, che il Tribunale sappia, che qualunque sia la decisione che il medesimo farà per fare sulla mentovata transazione, che l' Università non tiene intaccati per niun capo i suoi diritti negli mentovati demanj, ne quali avendo dimostrato ad evidenza, che gli PP. Benedettini non possono vantare diritto alcuno, e che quello, che apparentemente dicevano avere, cavata ora la maschera, si sia manifestato illegittimo, mercè della Carta dal Monastero esibita, spera essa Università  
dalla

dalla somma giustizia della Regia Camera, che si proibisca a detti PP. Benedettini l'ulteriore immisione de' loro animali ne' suoi Demanj, con condannarsi ancora i medesimi PP. B. a tutti gli frutti malamente percepiti.

*In nomine dominj nostrj yesu Cbristi Amen. Anno a natiuitate eiusdem millesimo ducentesimo tricesimo tertio. imperij vero dominj nostrj federici invictissimj romanorum imperatoris semper augusti Anno tercio decimo regnj et yerusalem anno octavo et regni sicilie anno tricesimo sexto mense ianuario ultimo eiusdem Indictionis sexte. Nos nicolaus de bisantio de baro magister procurator damaniorum montiscaveosi, pomarij, et genusj terrarum provincie basilicate ac exequutor novorum imperialium statutorum dicte provincie basilicate, Declaramus et plenam fidem facimus tam nos quam notarius qui presens instrumentum penes acta sua posuit de mandato nostro ad futuram rei memoriam quam etiam subscriptj testes, quod in mense decembris primi preteritj die octavo eiusdem predictae sexte Indictionis existens in baro per fratrem laurentium monacum monasterij S. michaelis de montecaveoso recepimus sacras imperiales literas in hac forma. Federicus romanorum imperator semper augustus yerusalem et sicilie rex nicolao de bisantio civi barensi procuratori damaniorum provincie basilicate fidelj suo gratiam et bonam voluntatem. Accedens ad presentiam nostram iohannes venerabilis abbas s. michaelis de montecaveoso fidelis noster Mayestati nostre exposuit conquerendo quod*  
*dudum*

*dudum per procuratores nostros destitutum est monasterium suum quibusdam hominibus suis, nec non et molestatur indebite super quibusdam possessionibus, tenementis et libertatibus tam in montecaveoso quam in pomarico quam etiam super iuribus pasculandj, aquandj, et pernoctandj cum animalibus suis et ligna incidendj in et super damaniis terre genusij ipsi monasterio predicto concessis per retro principes antecessores nostros sicut nobis in presentia nostra et totius nostrę Curie plene constitit et clare legimus quę omnia temporibus regum felicium predecessorum nostrorum et usque nunc pacifice tenuit et possedit. Volumus et expresse mandamus per presentes nostras literas ex certa nostra scientia quod dictum monasterium et sui successores in perpetuum super possessionibus suis, tenementis et libertatibus in montecaveoso et pomarico ac super iuribus pasculandj, aquandj et pernoctandj cum animalibus suis et ligna incidendj pro monasterio et membris suis in damaniis terre genusij non molestetur indebite, inmo volumus et firmiter fidelitatj tue mandando precipimus ex nostra imperialj munificentia et certa scientia quatenus si qua revocata sunt de predictis statim restituantur sicut nos per presentes literas illa restituumus dicto monasterio et confirmamus ac de novo concedimus, ut largitas imperialis culminis et maxime in rebus ecclesiasticis tenetur quarto octobris sexte Indictionis, quibus receptis et lectis ac perlectis perspeximus simul cum infrascriptis notario et testibus dictas literas esse omni solemnitate vallatas. contra-  
 Et mora propter imperialia servitia predicto ultimo  
 die*

*die mensis ianuarij eiusdem Indictionis Contulimus nos apud montemcaveosum ubj presentibus prudentissimis viris iudice gualtero camerario communitatis montiscaveosi, iudice baptista de pomarico peracha, benedicto et gualtero imperialibus iudicibus dictj montiscaveosi, et iohanne de asmundo, iohanne orsone, et bernardo montis ipsius, et aliis quam pluribus probis viris, predictas literas in eorum presentia legi fecimus ad pericionem dominj iohannis Venerabilis abbatis dictj monasterij s. michaelis archangelj de montecaveoso et quia in dictis literis mandabatur quod monasterium predictum non permitteremus in aliquo molestari, sed si quid esset revocatum per imperiales revocatores eidem monasterio restituere faceremus, inquisivimus diligenter si circa predicta esset monasterium destitutum et cum invenissemus ipsum monasterium super quibusdam hominibus et terris et libertatibus apud montemcaveosum et pomaricum et super iuribus pasculandj, aquandj et pernoctandj cum animalibus suis ac ligna incidendj cum membris suis in damanis terre genusj molestatum, reduximus monasterium predictum et suos successores in perpetuum ad illum statum in quo erat ante quam aliquj revocatores molestavissent tam de hominibus, terris, tenementis, et libertatibus, quam de iuribus pasculandj aquandj et pernoctandj ac ligna incidendj in locis et terris predictis secundum continentiam imperialium literarum conservavimus et confirmavimus monasterium ipsum antedictum. facientes expresse mandatum virtute imperialis*

*litem*

( L )

*diuio literarum ut de cetero nulla circa predicta et omnia alia que possidet questio moueretur et ad ipsius monasterij securitatem perpetuam fieri fecimus presens publicum instrumentum per manus angelj nicolaj imperialis barensis notarij qui mecum est et eius solito signo signatum et nostro in talj officio consueto sigillo cum cordula serica et rubea signatum et nostra et predictorum subscriptione munitum actum est hoc apud montemeueosum anno, Mense, et Indictione predictis.*

*Ego nicalus de bissanti de baro generalis procurator qui supra.*

*Ego angelus nicolaus de baro imperialis per totum regnum sicilie publicus notarius de mandato magnifici et excellentis virj dominj nicolaj de bisantj de baro imperialis et generalis procuratoris in provincia basilicate predictum Instrumentum in publicam formam et apud acta mea redegei ac manu propria scripsi et subscripsi solitoque et consueto signo signauj ac etiam supradictorum testium subscriptione roborari fecj = Vi è il segno del Notaro.*

*Ego golielmus qui supra Iudex montiscaviosi camerarius Interfui.*

*Ne baptiste dampnetur iudex petracha tuetur.*

*Hoc iudex vere bene dictus firmo valere.*

*Ego Gulielmus montiscaviosi Imperialis iudex qui supra testis Interfui.*

*Ego Joannes de usmundo testis qui supra Interfui.*

*Ego Joannes de ursone de abbate qui supra testis Interfui.*

*Ego*

( LI )

Ego Bernardus montis caveosi notarius qui supra Ta-  
stis Interfuj.  
a tergo

1233

Die sexta mensis Septembris millesimo septingentesimo  
decimo octavo presentata in Regia Camera Summa-  
ria per magnificum V. J. D. Vincentium Persico  
Procuratorem cum potestate relaxandi Copiam.

Antonius de . . . . . actuarius.

R. R.

Die decima nona mensis Aprilis millesimo septingente-  
simo trigesimo quinto presentatum fuit per Reve-  
rendum D. Dominicum Scalea Cellarium, et Pro-  
curatorem Generalem Venerabilis Monasterij Sancti  
Michaelis Archangeli Civitatis Montiscaveosi in . . . .  
et coram Domino Auditore D. Trojano de Philip-  
pis cum potestate relaxandi Copiam = Ferdinandus  
Pellegrinus Actuarius Deputatus . Delegatio Sacra  
Majestatis Imperialis . . . . .  
Procuratoris demaniorum Montiscaveosi, et Po-  
marici et Genusij super Iuribus pascuandi, aquan-  
di,

( LII )  
di, et pernoctandi ac ligno incidendi pro usu Monasterij in dictis demanijs &c.

1 2

1 2 3 3

Pro pascuis in demanijs Genusii.

1  
2  
3  
3

1 2 3 3

Di Napoli il dì 8. Giugno 1776.

Andrea Federici.

YA1 1509043